



Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana



Convenzione Assicurativa

FRA

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA
con sede in Via Giuseppe Gioacchino Belli 27 - ROMA

E

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società cooperativa

con sede in Lungadige Cangrande, 16 - VERONA

Cod. Fisc./PI e n° di Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237 – R.E.A. VR n° 9962

CONVENZIONE ASSICURATIVA

Con la presente scrittura privata

tra

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Società Cooperativa (da ora in poi denominata **Cattolica**) con **sede in Lungadige Cangrande, 16 – VERONA**, Codice fiscale e n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 00320160237, iscritta al R.E.A. al n.ro 9962, all'Albo delle società cooperative al n. A100378, all'Albo Imprese ISVAP al n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al N. 019, nella persona del Consigliere di Amministrazione Avv. Luigi Baraggia, giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio _____ in Verona in data _____, che si allega al presente atto,

e

L'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA con **sede in ROMA via Giuseppe Gioacchino Belli 27, CF 97133710588**, nella persona del suo **Presidente Avv. Maurizio de Tilla**,

si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1- Condizioni generali

Cattolica s'impegna ad applicare nei contratti di assicurazione che stipulerà con gli avvocati iscritti agli Albi Ordinari Territoriali descritti al seguente art. 2, le condizioni ivi indicate. Le parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che non comporti a carico di O.U.A. oneri economici di alcun genere.

Art. 2 – Garanzie proposte e forme distributive

Premesso che O.U.A. intende far fruire tutti gli avvocati iscritti agli Albi Ordinari Territoriali ed ai docenti universitari iscritti nell'Albo Speciale, questi ultimi per la loro attività di avvocato, le migliori opportunità in tema di polizze di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale, Cattolica ha elaborato per O.U.A. un'offerta che prevede particolari condizioni normative e commerciali e O.U.A. intende beneficiare dell'offerta a condizioni agevolate, mettendole a disposizione di propri iscritti dell'Avvocatura Italiana.

Le polizze potranno essere sottoscritte presso le sedi agenziali che Cattolica identificherà e che applicheranno le condizioni di convenzione. Eventuali esigenze di coperture speciali non contemplate dalla presente convenzione potranno essere affrontate dalle singole agenzie con prodotti tailor made e negoziate autonomamente dagli avvocati.



Art. 3 – Contenuti assicurativi

Le condizioni economiche relative ai massimali ed alle eventuali garanzie integrative attivabili con soprappremio sono riportate in allegato al presente documento.

Art. 4 – Durata e decorrenza delle polizze

Tutte le polizze dovranno essere emesse con durata minima contrattuale pari ad un anno; nel caso in cui il contraente dovesse richiedere una scadenza successiva, comunque non superiore a quattro mesi, il rateo di premio non potrà essere inferiore a euro 150.

Art. 5 – Promozione contenuti della convenzione

L'O.U.A. si dichiara disponibile a svolgere azioni appropriate al fine di promuovere presso l'Avvocatura (Ordini, associazioni ed avvocati), pur nella piena libertà di scelta dei singoli, la diffusione delle offerte assicurative proposte dalla Società, invitando gli associati a prendere contatto con le Agenzie di Cattolica presenti nel territorio.

Art. 6 – Rendiconto rapporto assicurativo – Commissione paritetica

Le Parti si impegnano costituire una Commissione paritetica permanente costituita da quattro membri (due O.U.A. e due Cattolica) che si riunirà con presso la sede di O.U.A. almeno due volte l'anno (con oneri economici a carico di Cattolica). La funzione di Presidente verrà assunta alternativamente dal membro designato da Cattolica e dal membro designato da O.U.A.

Compiti della Commissione saranno quelli di essere un osservatorio per suggerire eventuali integrazioni, modifiche, migliorie, interpretazioni, ferma restando l'autonomia negoziale di O.U.A. e Cattolica.

Cattolica s'impegna a presentare per ogni annualità assicurativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto del rapporto sinistri/premi ed il riepilogo dei costi di gestione per verificare il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tecnico-economico della gestione complessiva del servizio assicurativo offerto.

La Commissione, con poteri consultivi, esprimerà il proprio parere in ordine agli eventuali aumenti o diminuzioni dei premi con riferimento all'andamento economico della polizza.

La Commissione, che funzionerà con la presenza di almeno tre componenti, avrà il compito di esprimere, con decisione a maggioranza il proprio parere vincolante in merito alle richieste di recesso dalle singole polizze da parte di Cattolica, provvedendo altresì, ove ritenuto, a segnalare quanto oggetto di contenzioso al competente Consiglio



dell'Ordine. Nell'ipotesi che la maggioranza non venga raggiunta il voto del presidente varrà doppio.

Art . 7 – Durata convenzione

La presente convenzione avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà cessata alla naturale scadenza del 31.12.2013.


L'applicabilità delle condizioni normative e tariffarie di favore qui convenute è subordinata alla permanenza delle condizioni di polizza e/o di tariffa vigenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Pertanto, qualora si rendessero necessarie per esigenze di equilibrio tecnico del rapporto premio/prestazioni, modifiche alle condizioni normative e/o tariffarie dei prodotti assicurativi oggetto del presente accordo, tali modifiche verranno proposte alla Commissione di cui al successivo art. 8), con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della convenzione.

Qualora le modifiche così proposte non consentano il rinnovo della convenzione, dalla data di effetto della risoluzione non potranno più essere sottoscritti nuovi contratti in adesione alla convenzione. I contratti in vigore cesseranno di avere ogni effetto alla loro successiva scadenza annuale.

Art. 8 – Protezione dati personali

In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni), si conviene che con riferimento al trattamento dei dati personali dei soggetti contraenti, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona e O.U.A. con sede in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 27 in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

- i dati personali dell'altra parte saranno trattati, mediante strumenti elettronici e non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per quelle connesse agli obblighi di legge;
- i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione;



- il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del suddetto rapporto;
- il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, direttamente dagli incaricati preposti dalle parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione di legge, le parti hanno il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre si possono opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è a disposizione presso le rispettive sedi dei contraenti.

Art. 9 – Tariffe

Le parti concordano per l'intera durata della convenzione l'applicazione delle regole tariffarie riportate in allegato. La tariffa, che si allega alla presente convenzione, non è derogabile e verrà applicata da tutte le agenzie di Cattolica abilitate all'emissione dei contratti in Convenzione O.U.A.

Art. 10 – Modifiche convenzione

Ogni modifica ed integrazione della presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti e risultare da apposito atto scritto.

Emesso in duplice originale ad un unico effetto in Milano il 03.11.2011

O.U.A.

Organismo Unitario dell'Avvocatura
Italiana

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Allegati:
Normativa di polizza
Tariffa